

COMUNE DI FIUMINATA

Provincia di Macerata

CODICE ENTE:43019

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 19 del Reg. Data 22-03-18

Oggetto: Piano triennale 2018/2020 delle assunzioni di personale ed ulteriori provvedimenti in ordine alle unità di personale assunte ai sensi dell'articolo 50-bis del decreto legge 189/2016.

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventidue del mese di marzo alle ore 18:00, nella residenza Comunale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Presiede l'adunanza il Sign. COSTANTINI arch. ULISSE nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

COSTANTINI arch. ULISSE	SINDACO	P
ROSCIONI ELISABETTA	VICE SINDACO	P
GRILLI ANDREA	ASSESSORE	P

Assegnati n. 3 In carica n. 3 Presenti n. 3 Assenti n. 0

Partecipa in qualità di segretario verbalizzante il Segretario
Sig. Scuderini Venanzio

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. COSTANTINI arch. ULISSE nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

Delibera di Giunta Comunale n. 19 del 22-03-2018

Oggetto: Piano triennale 2018/2020 delle assunzioni di personale ed ulteriori provvedimenti in ordine alle unità di personale assunte ai sensi dell'articolo 50-bis del decreto legge 189/2016.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto:

- l'art. 39 della Legge 27/12/1997, n. 449 il quale, al comma 1, testualmente recita: *Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.*
- l'art. 91 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 il quale prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali siano tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del personale;
- l'art. 6 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, come sostituito dall'art. 4 del D. Lgs. n. 75/2017 prevede che *"Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali"*;
- l'art. 6 ter del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, stabilisce che *"Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali"*
- l'art. 89, comma 5, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 secondo cui gli enti locali, fermo restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali disestati e strutturalmente deficitari, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti.
- l'art. 19, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448 che attribuisce agli organi di revisione contabile degli Enti locali l'incarico di accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del predetto principio di riduzione di spesa;
- che, parimenti, l'art. 3, comma 10-bis, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. 114/2014, prevede che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, debba essere certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;

Atteso che il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali:

- pone una serie di vincoli e limiti assunzionali per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici;
- i vincoli sono differenziati a seconda che gli enti locali siano o meno soggetti al patto di stabilità interno;

Rilevato, in sintesi, che la programmazione delle assunzioni a tempo indeterminato degli enti locali soggetti a patto di stabilità (ora pareggio di bilancio) è subordinata ai seguenti vincoli:

1) vincoli finanziari:

- aver rispettato il pareggio di bilancio ed avere effettuato la relativa comunicazione alla RGS entro il termine del 31/3;
- avere rispettato il tetto della spesa del personale, che non deve avere superato quella media del triennio 2011/2013;

2) vincoli procedurali:

- le assunzioni devono essere inserite nella programmazione annuale e triennale del fabbisogno del personale;
- le assunzioni devono riguardare posti vacanti in dotazione organica e tale documento deve essere stato rideterminato almeno nell'ultimo triennio;
- l'ente deve attestare l'assenza di personale in sovrannumero e/o in eccedenza;
- l'ente deve avere adottato il programma delle azioni positive;
- Deve essere stata attivata la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti;
- Approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto di gestione, del bilancio consolidato ed invio dei dati relativi a questi documenti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (DL n. 113/2016). Il rispetto di questo vincolo oltre i termini fissati dal legislatore consente a partire da quel momento la effettuazione di assunzioni.

Richiamato l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 secondo cui:

1. *Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevinano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.*

2. *Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.*

3. *La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.*

4. *Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area....*

Vista la deliberazione n. 70/2016 della Corte dei Conti Piemonte secondo cui *le procedure di assunzione mediante mobilità ordinaria possono essere considerate neutre, operando il principio di neutralità finanziaria elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte (su cui cfr. Sez. Campania deliberazione n. 11/2014/PAR, nonché la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti, in sede di controllo n. 59/CONTR/10 del 6 dicembre 2010). L'assunzione di personale mediante la procedura di mobilità prevista dall'art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 non incide sui contingenti assunzionali previsti dalla legge per le assunzioni dall'esterno, posto che, come disposto dall'art. 1, comma 47, della legge n. 311/2004, "in vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente".*

La mobilità tra enti soggetti a divieti o limitazioni alle assunzioni è libera perché non genera una variazione della spesa complessiva a livello di comparto pubblico, risolvendosi nel mero trasferimento di un'unità di personale tra due distinti enti. La suddetta operazione, essendo neutrale dal punto di vista della complessiva finanza pubblica, non ha incidenza, per il legislatore, sulle capacità assunzionali dell'ente ricevente, che continuano ad essere computate sulla base del rapporto percentuale con le cessazioni (per pensionamento, decesso o altre cause) avvenute nel corso dell'anno precedente.

È dunque chiaro che il reclutamento mediante procedura di mobilità tra enti soggetti a regime limitativo delle assunzioni non incide sulla capacità assunzionale dell'ente ricevente derivante dalle cessazioni degli anni precedenti (fermo restando il rispetto dei tetti di spesa). Detto in altri termini, la normativa in tema di turn over non trova applicazione in presenza di assunzioni per mobilità all'interno del comparto pubblico.

Visti gli artt. 33, 34 e 34 bis del D.lgs. n. 165 del 2001 e s.m.i. (cd "mobilità obbligatoria"), le cui disposizioni culminano con la previsione dell'art.34, comma 6, a mente della quale *"Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all'art.39 della legge 27 dicembre 1997, n.449 e successive modificazioni, l'avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici mesi, sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco"*.

Tutto ciò premesso;

Vista la propria precedente deliberazione n. 18 in data 22/03/2018 con la quale è stato approvato il piano triennale 2018/2020 delle azioni positive per la realizzazione di pari opportunità nel lavoro tra uomo e donna;

Atteso che, sentiti i Responsabili dei rispettivi Servizi, non ricorrono situazioni di soprannumero e/o eccedenze di personale;

Rilevato che al momento non vi sono esigenze particolari di assunzioni di personale secondo le procedure ordinarie, facendo salva naturalmente ogni ulteriore, eventuale e diversa valutazione da parte dell'Amministrazione che si insedierà nel corso del corrente anno 2018 a seguito delle imminenti elezioni per il rinnovo degli organi di governo del Comune;

Atteso poi che a seguito degli eventi sismici del 2016, che hanno interessato molti territori dell'Italia centrale ED anche il Comune di Fiuminata, fra le altre misure introdotte dalle norme di settore tese a favorire il superamento dell'emergenza venutasi a creare, rilevano qui quelle previste dall'articolo 50-bis del decreto legge 189/2016, nel testo da ultimo convertito con legge n. 45/2017, che ha dato facoltà ai Comuni colpiti dagli eventi sismici di assumere con contratto a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Atteso poi che, sempre ai sensi della medesima norma e del comma 3 in particolare, *"Le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. È data facoltà di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, il Comune può procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità;"*

Considerato che sulla scorta di tali normative la Regione Marche con nota protocollo n. 885432 del 15.12.2016 ha autorizzato l'assunzione di n. 2 persone per l'ufficio sisma, lasciando al Sindaco l'individuazione dei relativi profili professionali;

Vista la nota della Regione Marche prot. n. 0895743 del 20/12/2016, relativa ai criteri e modalità di assunzione di personale da impiegare presso l'Ufficio Sisma comunale;

Ravvisato che la Regione Marche con nota protocollo n. 525127 del 05.06.2017 autorizzava l'assunzione di ulteriori 1 unità per l'ufficio sisma, che si andava ad aggiungere alle n. 2 unità precedentemente autorizzate come sopra;

Dato atto che, a seguito di dette assegnazioni sono state assunte n. 3 unità di personale, come segue:

. n. 2 istruttori amministrativi cat. C da utilizzare anche nell'area contabile;

. n. 1 istruttore direttivo tecnico cat. D;

Tutto ciò premesso;

Atteso che alcuni contratti di lavoro vanno in scadenza con data precedente il 31.12.2018;

- che ad oggi gli oneri finanziari correlati a tali assunzioni sono finanziati dallo Stato sino al 31.12.2018;

Atteso che quanto sopra premesso, si ritiene vantaggioso e proficuo per l'ente, preso atto della positiva attività svolta da tutti i dipendenti assunti per l'ufficio sisma, esprimere come linea di indirizzo la proroga al 31.12.2018 di tutti quei contratti di lavoro che andranno a scadenza anteriormente a tale data;

Visto tutto quanto premesso;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del presente atto espressi ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del decreto-legislativo 267/2000, rispettivamente dal Segretario comunale e dal Responsabile del Servizio finanziario;

Con votazione favorevole unanime espressa con alzata di mano;

DELIBERA

1. di stabilire che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di confermare la dotazione organica dell'ente così come da ultimo approvata con delibera della Giunta comunale n. 74 del 01/10/2009;
3. di prendere atto che con propria precedente delibera n.18 del 22/03/2018, assunta con i poteri della Giunta comunale, è stato adottato ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 11.04.2006, n. 198, il piano triennale 2018-2020 delle azioni positive per la realizzazione delle pari opportunità nel lavoro fra uomo e donna, tendente ad assicurare la rimozione degli ostacoli che di fatto possano impedire la piena realizzazione delle pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne e che favoriscano il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche, dando atto che comunque questo ente rispetta le disposizioni di cui al D.lgs. 11 aprile 2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246" ;
4. di prendere atto dell'esito negativo della ricognizione sull'eventuale soprannumero e/o eccedenze di personale, sentiti anche i Responsabili dei Servizi;
5. di approvare ai sensi del comma 1 dell'art. 39 della legge 27.12.1997, n. 449, dell'art. 91 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dell'art. 6 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2018-2020 disponendo quanto segue:

DECISIONI PROGRAMMATORIE P.O.T. 2018-2020

a. ANNO 2018

- Non si prevedono disposizioni riguardanti nuove assunzioni di personale;

b. ANNO 2019

- non si prevedono disposizioni riguardanti nuove assunzioni di personale;

c. ANNO 2020

- non si prevedono disposizioni riguardanti nuove assunzioni di personale;
6. di esprimere, per tutte le motivazioni di cui in premessa, parere favorevole alla proroga sino al 31.12.2018 dei contratti di lavoro del personale assunto a tempo determinato ex articolo 50-bis del decreto legge 189/2016, e la cui scadenza cade in data anteriore al 31.12.2018;
 7. di dare mandato al Segretario comunale ed ai Responsabili dei Servizi a porre in atto tutto quanto di competenza per dare piena e concreta esecuzione al presente dispositivo;
 8. di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere in merito, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Scuderini Venanzio

IL SINDACO
F.to COSTANTINI arch. ULISSE

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione, ai sensi art. 124 D.Lgs 267/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 gg. consecutivi.

E' comunicata, ai signori capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 D.Lgs n. 267/2000, con nota prot. n. 5839.

Lì 15-11-018

IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
F.to Scuderini Venanzio

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è esecutivo:

- ☐ Dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra indicata.
☐ Lo stesso giorno in cui l'atto è stato adottato.

Fiuminata li 15-11-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Scuderini Venanzio

=====

E' copia conforme all'originale.
Fiuminata li 15-11-018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Scuderini Venanzio